



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 02/02/2012

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Approvazione ritipizzazione area urbana P.P. zona C7.

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di settembre, il Commissario ad Acta, arch. Fulgenzio Clavica, nominato con sentenza n. 2651 in data 29.09.210 dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce - Sezione 1^a -, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, per dare esecuzione alla sentenza n. 1545/2000 del T.A.R. Puglia - Sezione 1^a di Lecce;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- il Comune di Martina Franca ebbe ad adottare l'attuale Piano Regolatore Generale, per la prima volta, con deliberazione di C.C. n. 208 in data 17/08/1974;
- il P.R.G. venne approvato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 6659 del 25/10/1976;
- per un vizio di forma, il P.R.G. venne successivamente annullato con sentenza del T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce n. 340 del 21/12/1979;
- conseguentemente, il Comune di Martina Franca provvide al compimento degli adempimenti formali precedentemente omessi e, quindi, al rinnovo parziale dell'ulteriore fase procedurale per l'invio degli atti alla Regione Puglia;
- con deliberazione n. 1501 del 05/05/1984, la G. R. della Puglia provvide a riapprovare definitivamente il P.R.G. del Comune di Martina Franca;
- il Comune di Martina Franca con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/01/1985 approvò definitivamente i piani particolareggiati relativi ai comprensori C 1- C5 - C6 - C7 - C9;
- con deliberazione di C.C. n. 51 in data 04/04/1995, avente per oggetto "Vincoli urbanistici del PRG e dei p.p., su aree destinate a standards -Legge 19/11/1968, n. 1187 e L.R. n. 56/1980. Reiterazione destinazione aree e destinazione pubblica utilità", il Comune di Martina Franca reiterò i vincoli espropriativi attinenti alle aree destinate a standard del PRG, tra le quali erano incluse le aree delle ricorrenti, che erano classificate H1 (verde pubblico): in particolare, le aree interessate erano le seguenti: p.lla n. 264 del foglio di mappa 110, estesa mq 3.438, di proprietà D'Ignazio Giulia e Antonia e Lucianatelli Carolina, nonché la p.11a 141 del foglio di mappa 110, estesa mq. 2.252, di proprietà di Giuliani Grazia;
- avverso tale delibera consiliare n. 51/1995, le proprietarie sopra qualificate inoltrarono, ricorso, al TAR di Puglia - Sezione di Lecce per il suo annullamento, nonché di ogni altro atto supposto o conseguente, comunque connesso;

- il T.A.R. - Puglia- sezione di Lecce accolse il ricorso e, per l'effetto, con la citata sentenza n. 1545/2000, annullò i provvedimenti impugnati;
- successivamente, su ricorso in appello n. 11826 del 2000, proposto dal Comune di Martina Franca, contro la Sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia, Lucianatelli Carolina, nonché Giuliani Grazia, per l'annullamento della sentenza del TAR n. 1545/2000, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in argomento, lo respingeva con sentenza n. 434/2009 e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata, ordinando che la decisione fosse eseguita dall'Autorità amministrativa;
- a seguito dell'inerzia di questa, venne inoltrato, in data 24/05/2010, ricorso per ottemperanza da parte delle sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina;
- in esito a tale ultimo ricorso, il T.A.R. di Lecce - 1^a sezione, ha emesso la sentenza n. 2651, in data 29/09/2010, con la quale ha nominato Commissario ad Acta il Dirigente pro-tempore del Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, per dare esecuzione alla sentenza n. 1545/2000 della stessa 1° sezione;
- il Commissario ad Acta ha provveduto ad esperire diversi sopralluoghi presso l'Ufficio Tecnico del Comune e sui beni immobili di proprietà delle ricorrenti, nonché ad acquisire gli atti di ufficio riguardanti la questione, il tutto alla presenza di funzionari del Comune e dei legali rappresentanti delle ricorrenti;
- a completamento dell'attività istruttoria, è stata predisposta una relazione tecnica, che, allegata alla deliberazione del Commissario ad acta, ne costituiva parte integrante e sostanziale;
- nell'ambito del Piano Particolareggiato della zona "C7", approvato definitivamente, insieme con altri P.P., con deliberazione consiliare n. 1 del 11.01.1985, l'area delle ricorrenti risultava compresa in un comparto più vasto destinato ad "H1-verde pubblico" e quindi preordinata all'espropriazione;
- più congruamente la medesima area, considerata al lordo della porzione utilizzata per la realizzazione della strada congiungente via A. De Gasperi con via P. del Tocco, poteva essere, anche per omogeneità di trattamento con le aree simili poste nell'intorno, tipizzata come "zona E1 di espansione semintensiva" di P.R.G. applicando tutte le disposizioni regolamentari di cui all'art. 16 delle N.T.A., ivi compreso l'obbligo di reperimento degli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968, 18 mq/ab, nella misura di 9 mq/ab. all'interno della stessa, idonea, insieme con altra area contigua, anche per la eventuale localizzazione di attrezzature di interesse comune;
- in data 9 marzo 2011 il Commissario ad Acta adottava la deliberazione n.1/2011 con cui procedeva, in esecuzione della sentenza n.1545/2000 del TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, alla determinazione urbanistica dell'area in questione in variante al P.R.G. vigente e al P.P. della zona -cr, ritipizzando, a seguito della decadenza del vincolo, l'area di proprietà delle Sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina, dalla destinazione di P.P. ad "H1 - verde pubblico" a zona "E1 di espansione semintensiva";
- con nota in data 8 aprile 2011 le ricorrenti, dopo approfondita disamina dei dati catastali e del titolo di acquisto di proprietà, hanno comunicato di essere effettive proprietarie soltanto della p.11a 475 del foglio di mappa 110 estesa are 32.98, e non anche della p.lla 264 estesa are 01.40, come erroneamente ritenuto in precedenza;
- l'area in argomento risulta riportata in Catasto terreni al Foglio 110 del Comune di Martina Franca per D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina alla particella 475 per una superficie di Ha 0.32.98;
- gli standards di cui al DM. 2-4-1968 del piano particolareggiato stabiliti nella misura di mq. 30,34/ab si riducono a mq. 21,13/ab (comunque superiori ai limiti di 18 mq/ab. stabiliti nello stesso D.M.), tenendo conto anche dell'aumento degli abitanti nelle aree di che trattasi ipotizzabili in n. 99;

Premesso altresì che

- con deliberazione del Commissario ad acta 15 aprile 2011 n.1/bis veniva adottata la Variante urbanistica al P.R.G. di Martina Franca e al P.P. della zona "C7" con cui si determinava la destinazione

urbanistica dell'area di proprietà delle sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina, destinata dal P.R.G. e dal Piano Particolareggiato della zona "CT" ad "H1" (verde pubblico), a seguito della decadenza del vincolo, a zona "E1 di espansione semintensiva" come disciplinata dalle norme di attuazione del vigente P.R.G. (art. 16), ritenendo detta nuova destinazione di Piano come la più idonea e confacente per le ragioni innanzi richiamate; il tutto con ogni salvezza di ogni ulteriore determinazione dell'Ecc.mo T.A.R. Puglia, Sezione Prima di Lecce;

Preso atto che

- la deliberazione del Commissario ad acta 15 aprile 2011 n. 1 /bis è stata pubblicata dal Comune di Martina Franca in data 10 giugno 2011;

- entro la scadenza dei successivi 60 giorni sono pervenute n. 4 osservazioni, di seguito specificate, da parte di:

1. Associazione GRUPPO SPELEOLOGICO MARTINESE, Ass. "LAVORINCORSO", Ass. "OSSERVATORIO QUESTIONE URBANISTICA", Lab. "LA CITTA' POSSIBILE", CGIL Martina, Ass. S.C. e R. PLAYDAYS, Ass. culturale DRAGARE, WWF Martina Franca, Gruppo UMANESIMO DELLA PIETRA Onlus, prot. 16876 del 08.07.2011

2. Associazione "AmoMartina", Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, prot. 17014 del 2.07.2011 (e-mail) e prot.17201 del 14.07.2011

3. Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto, prot. 18439 del 04.08.2011 (e-mail)

4. Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, prot.18792 del 09.08.2011;

- sono pervenute, inoltre, in data 11 agosto 2011, prot. 19036 da parte delle Sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina, assistite dagli avv. Antonio Caroli e Luciano Semeraro, alcune note di replica alle suddette osservazioni;

- le citate n. 4 (quattro) osservazioni sono state ritenute infondate e, pertanto, rigettate, come riportato nelle allegate controdeduzioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO

- che non si richiede il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

VISTO

- che non si richiede il parere del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Puglia/LE n. 1545/2000 di: a) - approvare la determinazione urbanistica dell'area innanzi descritta come segue:

- L'area di proprietà delle sigg.re D'Ignazio Antonia, D'Ignazio Giulia e Lucianatelli Carolina, destinata dal P.R.G. e dal Piano Particolareggiato della zona "C7" ad "H1" (verde pubblico), a seguito della decadenza del vincolo, viene destinata a zona "E1 di espansione semintensiva" come disciplinata dalle norme di attuazione del vigente P.R.G. (art. 16), ritenendo detta nuova destinazione di Piano come la più idonea e confacente per le ragioni innanzi richiamate. Il tutto con salvezza di ogni ulteriore determinazione e decisione dell'Ecc.mo T.A.R. Puglia, Sezione Prima di Lecce;

- delegare, in relazione al punto precedente, all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di predisporre

l'aggiornamento delle tavole del P.R.G. e del Piano Particolareggiato della zona "C7" con le indicazioni delle modifiche innanzi specificate conseguenti all'ottemperanza della Sentenza T.A.R./LE n. 1545/2000;

b) Demandare al Segretario Generale la esecuzione della presente.

Il Commissario ad Acta
Arch. Fulgenzio Clavica